



Provvedimento del Conservatore
n. 5 in data 26/03/2026

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON VALIDI E REVOCATI. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'articolo 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

vista la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

visto l'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

considerato che il legislatore, con il citato art. 37, ha inteso dare effettiva attuazione alle disposizioni normative vigenti, che impongono alle imprese costituite in forma societaria ed individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese;

considerato, altresì, che l'art. 37 del D.L. n. 76/2020, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

visti gli articoli 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito con legge n. 2/2009) e art. 5, comma 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012), come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che prevedono, rispettivamente per le società e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere nel Registro delle imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora denominato "domicilio digitale");

visto in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale "il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

richiamata per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile";

vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27/04/2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 al n. 2608) che stabilisce che un indirizzo di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa e che fissa il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbano essere "cancellati" dal Registro delle Imprese;

considerato che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel Registro delle Imprese, confluendo anche nella banca dati "Ini-pec", diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione;

dato atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria al fine di una corretta ed affidabile pubblicità dei dati contenuti nel Registro delle imprese;

considerate le raccomandazioni del Ministero delle imprese e del Made in Italy circa lo svolgimento periodico della succitata attività da parte dell'ufficio Registro delle imprese, tesa al raggiungimento di tali obiettivi;

considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti sono necessari anche per consentire l'operatività del meccanismo di contestuale attribuzione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale attivo e di irrogazione della sanzione previsto dal comma 6bis dell'art. 16 del D.L. 185/2005 e comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, per cui verrà disposto successivamente formale avvio del procedimento;

valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive, invalide o non univoche debbano essere espunte dalla visura camerale, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento;

visto l'elenco, elaborato mediante l'applicativo di Infocamere S.c.p.A. che consente verifiche automatiche sugli indirizzi iscritti, e allegato alla presente determinazione sotto la lettera A), a farne parte integrante e sostanziale, contenente l'indicazione delle imprese per le quali si è riscontrata, in data 26/06/2026, l'iscrizione nel registro delle imprese di indirizzi PEC revocati e non validi;

visto l'art. 1 della legge 241/1990 che prevede che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario";

visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

ritenuto, anche in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Conservatore del Registro, di applicare l'articolo sopra richiamato;

considerato che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, potrà essere analogamente emanato dal Conservatore, con provvedimento "plurimo" avente contenuto identico per una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risulteranno iscritti indirizzi di domicilio digitale viziati dalle stesse irregolarità;

ravvisata la necessità di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di tali indirizzi dal registro delle imprese e di comunicarne l'avvio con modalità rispondenti a legge e comunque in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

visto l'articolo 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale "on line" della Chambre è liberamente consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

tenuto conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005, che dispone che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

considerato che, dato l'elevato numero dei destinatari, nonché l'evidente impossibilità di notificare via PEC l'avvio del procedimento ai soggetti di cui all'allegato, appare opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3 della legge 241/90, dall'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale e dall'art. 32 della legge 69/2009, alla comunicazione mediante strumenti telematici dell'avvio del sopra indicato procedimento, ovvero tramite la pubblicazione sull'albo camerale on-line di specifico avviso corredato dall'elenco delle imprese interessate alla presente determinazione;

ritenuto che la pubblicazione sull'albo camerale on-line del suddetto avviso per un periodo di trenta giorni sia congruo a consentire di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata d'ufficio e costituisca, come sopra detto, valida ed efficace modalità ai sensi di legge e per gli effetti di cui all'articolo 8 della Legge 241/1990;

predisposto, come da allegato alla presente determinazione sotto la lettera B), un avviso contenente, come previsto dalla norma sopra citata:

- l'amministrazione competente;

- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

nonché il termine entro il quale richiedere l'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC valido, la modalità di effettuazione dell'adempimento e l'ufficio destinatario;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi e ambiente e l'incarico di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE

con riferimento ai soggetti di cui all'elenco allegato alla presente determinazione sotto la lettera A):

- 1) l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle imprese e risultati revocati o non validi;
- 2) di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo PEC non funzionante nel Registro delle imprese alle imprese interessate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 241/90 e dell'art. 32 della legge 69/2009, ovvero mediante la pubblicazione sull'albo camerale on-line per trenta giorni di apposito avviso di avvio del procedimento come da allegato sotto la lettera B) alla presente determinazione contenente l'indicazione de:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- il termine e le modalità entro il quale richiedere l'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC valido e l'ufficio destinatario;

corredato dall'elenco dei soggetti interessati di cui all'allegato A alla presente determinazione;

- 3) le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti dei richiamati art. 1 e della legge 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. 82/2005, la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di cui al punto 1);
- 4) di dare atto che nel termine di trenta giorni dal termine della pubblicazione di cui al punto 2 le imprese possono regolarizzare la propria posizione, dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata mediante pratica telematica al Registro delle imprese (esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria) ovvero riattivando quello scaduto, con le modalità descritte nell'avviso allegato;

- 5) di verificare, alla scadenza del termine assegnato e prima di procedere alla cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC, quali imprese abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione, disponendo la cancellazione solo per gli indirizzi che risultino ancora irregolari;
- 6) di rafforzare la conoscibilità degli atti con avviso sulla homepage del sito camerale, con la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati (elenco e avviso) sul sito istituzionale della Chambre nella sezione *"Registro imprese - Procedimenti d'ufficio – Cancellazione d'ufficio delle PEC irregolari"*, con notizia sulla newsletter camerale e con informativa da trasmettere all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Aosta e alle associazioni di categoria.

All. n. 2

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Katia BUTELLI

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
Dott.ssa Katia BUTELLI